

Il commento

di **Gabriele Caimano**



Un'impresa familiare impegnata in un cantiere edile deve redigere il Pos o munirsi solo di «...tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuati la prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto...», come un lavoratore autonomo?



presidente ALA - Marche

Gli obblighi per le imprese familiari e per la fornitura di materiali o attrezzature in cantiere

A più di quattro mesi dall'entrata in vigore del Nuovo Testo Unico della Sicurezza nei luoghi di lavoro, professionisti e imprese necessitano di precisazioni sul Piano Operativo di Sicurezza.

Sono all'ordine del giorno i casi in cui, in qualità di coordinatori della Sicurezza in Esecuzione (Cse), ci si imbatte nei cantieri nell'eterna diatriba sull'obbligatorietà dei Pos per le imprese familiari e per le attività di fornitura materiali o attrezzature.

Il Pos è un documento, redatto dal datore di lavoro dell'impresa edile, in cui vengono riportate informazioni sullo specifico cantiere e valutati i rischi a cui sono sottoposti i lavoratori. Il Pos non deve essere inteso unicamente come un adempimento amministrativo, ma soprattutto come un documento indispensabile per la sicurezza sul lavoro.

Il dlgs 106/09 ha ribadito, all'art. 21 del Titolo I, gli obblighi per le imprese familiari, dei lavoratori autonomi e di altre categorie di lavoratori, al Titolo IV vengono puntualizzati gli obblighi dei lavoratori autonomi, mentre non risultano articoli specifici per le imprese familiari.

Un'impresa familiare (impresa individuale caratterizzata dalla collaborazione dei familiari dell'imprenditore) impegnata in un cantiere edile è obbligata, quindi, a redigere il Pos in qualità di impresa esecutrice e/o affidataria

oppure, come previsto dall'art. 21 comma 1 lettera c, si deve munire solo di «...tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto...», come per un lavoratore autonomo?

Il dlgs 106/09 all'art. 96 comma 1 del Titolo IV precisa che «I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti» lettera g «redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h».

Da quanto anzidetto, si evince e si precisa che le imprese familiari (Titolo I art. 21 del dlgs 106/09 e art. 230 bis del Cod. Civ.) sono obbligate a redigere il Pos anche se operanti in cantiere come unica impresa.

Per le attività lavorative in cantiere relative alla mera fornitura di materiali e/o attrezzature è opportuno precisare se le imprese effettuino o

meno una «mera» fornitura, cioè un'esclusiva fornitura di materiali e/o attrezzature. Sulla «mera» fornitura si era già espresso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la Circolare n. 4 del 28/2/2007, nella quale la mera fornitura per i cantieri temporanei o mobili era stata assimilata alla fornitura «a piè d'opera», non considerando come tale quella di materiali abbinata ad una messa in opera, come nel caso della fornitura del calcestruzzo abbinata alla sua gettata. In tale Circolare il Ministero del Lps aveva precisato che le aziende impegnate in un cantiere edile per attività di sola fornitura a piè d'opera dei materiali e/o attrezzature, non dovevano redigere il Pos.



«Le imprese operanti per la sola fornitura di materiali o attrezzature, non sono obbligate alla redazione del Pos, ma sono comunque obbligate al rispetto dei requisiti minimi di sicurezza e soprattutto ad interfacciarsi con l'impresa che ha loro subappaltato il lavoro, per coordinare le modalità d'ingresso e circolazione in cantiere».

Il dlgs 106/09 all'art. 96, comma 1-bis del Titolo IV precisa che «La previsione di cui al comma 1, lettera g, non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature». In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26.

Da tutto quanto anzidetto si evince che le imprese operanti per la sola fornitura di materiali o attrezzature, non sono obbligate alla redazione del Pos, ma come previsto dall'art. 26 comma 3 bis sono comunque obbligate al rispetto dei requisiti minimi di sicurezza e soprattutto ad interfacciarsi con l'impresa che ha loro subappaltato il lavoro, per coordinare le modalità d'ingresso e circolazione in cantiere.

Si precisa che, nel caso fosse presente in cantiere il Coordinatore all'Esecuzione (Cse), quest'ultimo deve essere informato circa il prossimo ingresso della ditta fornitrice, in modo da programmare la propria attività di verifica, controllo e coordinamento. Al fine di garantire una prevenzione antinfortunistica in cantiere sarebbe bene, inoltre, che la ditta fornitrice, anche nel caso di una mera fornitura, relazionasse in merito alle operazioni che si accinge ad eseguire e ad informare degli eventuali rischi sia l'impresa che le ha subappaltato il lavoro, che il Cse.

Tale procedura preventiva potrebbe essere attivata anche per i «lavoratori autonomi», per i quali, ancora oggi, non sono previsti dalla normativa indirizzi precisi circa l'obbligo o meno di redigere i Pos. Una cosa comunque è certa e cioè che, al di là dei documenti della sicurezza (Psc, Pos, Pimus, Dvr, Duvri), è fondamentale attuare sui luoghi di lavoro la Prevenzione, progettando in tempo utile la sicurezza, individuando i possibili rischi e le relative misure e azioni preventive e protettive da impiegare.